

STATUTO

SAN FRANCESCO SRL IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA ROMA 114

Numero REA: CE - 290038

Codice fiscale: 03994680613

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato " B " alla Raccolta n. 4103

STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, una impresa sociale sotto forma di società a responsabilità limitata con la denominazione: "SAN FRANCESCO SRL IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Caserta all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese competente.

ARTICOLO 3 - SCOPO - OGGETTO

La società, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs 112/2017, non ha scopo di lucro per i soci ma intende realizzare finalità di interesse generale in via stabile e principale a norma dell'articolo 2 del D.Lgs. 112/2017.

Al fine del conseguimento dello scopo la società esercita le seguenti attività:

d) educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i. recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione delle attività di interesse generale, oggetto dell'attività sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore.

Indipendentemente dall'esercizio della attività di impresa nei settori di cui al comma precedente, la società può esercitare attività di impresa al fine dell'inserimento di soggetti che siano persone diversamente abili e persone appartenenti a categorie svantaggiate.

La Società può gestire asili nido, scuole dell'infanzia e primaria nonché scuole di formazione per tutte le professionalità riconosciute dalla Regione Campania e corsi di specializzazione accademici.

Gli amministratori potranno compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

La stessa intende avvalersi di tutte le agevolazioni di natura fiscale, previdenziale e finanziaria, previste dalle leggi emanate ed emanande dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni e/o da ogni altro Ente o Istituto.

Tutte le attività, anche strumentali e secondarie, saranno

svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e saranno individuate di volta in volta dall'assemblea dei soci, senza che ciò comporti necessaria modifica statutaria.

ARTICOLO 4 - DURATA

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO SOCI

Il domicilio dei soci, per i rapporti fra loro e con la società è quello risultante dal libro dei soci, a tal fine eletto.

ARTICOLO 6 - CAPITALE - QUOTE - FINANZIAMENTI - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il capitale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di Legge.

Le partecipazioni dei soci sono divisibili e possono essere determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

Il capitale può essere aumentato anche con conferimenti non in danaro ed anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 2466 c.c. è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del socio moroso. La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso.

E' consentita la raccolta di finanziamenti tra i soci con le modalità ed i limiti di legge.

I finanziamenti concessi dai soci alla società possono essere a titolo completamente gratuito, in deroga alla presunzione stabilita dall'art. 1282 c.c., salva contraria deliberazione dell'assemblea.

E' consentita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447 bis e seguenti del c.c.. La relativa delibera è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO QUOTE

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili per atto tra vivi al coniuge ed ai discendenti in linea retta, a favore di società controllante, controllata, collegata con il cedente, a società fiduciaria, nonché a causa di morte a favore di chiunque.

Le quote sociali non sono trasferibili a imprese private con finalità lucrative o ad amministrazioni pubbliche ovvero a società interamente detenute da socio persona fisica, qualora con tale acquisto, l'acquirente venga a detenere il controllo dell'impresa sociale, a norma dell'articolo 4 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Il socio che intende trasferire ad altro socio od a terzi, in tutto od in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà, la nuda proprietà od altro diritto reale sulla propria quota, deve informare con lettera raccomandata con avviso di ricevi-

mento contenente il valore, le condizioni della cessione e le esatte generalità del terzo acquirente, l'organo amministrativo, che ne darà immediata comunicazione agli altri soci i quali hanno diritto di prelazione nell'acquisto. La richiesta di esercizio della prelazione può esercitarsi solo per l'intero di ciò che è offerto in vendita. Nel caso che più soci vogliano esercitare il diritto di prelazione, la quota od il diritto offerto sarà ripartito fra gli stessi in proporzione alle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui infra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, si farà ricorso ad un arbitratore nominato di comune accordo, che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi in base al reale patrimonio della società al tempo della cessione. In caso di disaccordo l'arbitratore sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha sede su istanza della parte più diligente. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal danaro, i soci acquisteranno la quota versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore. Entro quindici giorni da quello in cui hanno ricevuto la comunicazione, i soci dovranno comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciatari. In tal caso la quota offerta in prelazione ai soci può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente disponibile entro il termine massimo di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di trenta giorni di cui sopra. Decorso i tre mesi citati la quota offerta sarà nuovamente soggetta alla disciplina del diritto di prelazione.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nei casi previsti dalla legge;

d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo;

e) le modificazioni dell'atto costitutivo;

f) lo scioglimento della società e la nomina del o dei liquidatori;

g) le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge e dall'atto costitutivo o sottoposte all'esame dagli amministratori;

h) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

i) l'emissione di titoli di debito;

l) la decisione sul ricorso dell'istante avverso i provvedimenti di diniego di ammissione e di esclusione.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da spedirsi con raccomandata al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, qualora il socio abbia espressamente autorizzato l'organo amministrativo con comunicazione scritta contenente anche i dati di riferimento necessari per effettuare la comunicazione con le predette modalità alternative; salva diversa indicazione, l'autorizzazione sarà valida sino a modifica o revoca da esercitarsi per iscritto. Nell'elenco dei soci predisposto a norma di legge dovrà risultare il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica dei soci, se lo possiedono.

La convocazione sarà considerata validamente inviata in caso di utilizzo di telefax se porterà allegato un rapporto di trasmissione positivo ed in caso di utilizzo di posta elettronica se prodotta stampa del messaggio di posta elettronica trasmesso unitamente alla conferma dello stesso da parte del destinatario.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Sono valide altresì le assemblee totalitarie in cui partecipino l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Amministratori e Sindaci assenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno.

Le assemblee sono tenute di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purchè sito nel territorio dello Stato.

In ottemperanza al disposto dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., è consentito ai lavoratori ed agli utenti, anche tramite loro rappresentanti, partecipare all'assemblea dei soci che annualmente viene convocata per l'approvazione del bilancio sociale. Di ciò viene data notizia con mezzi idonei e/o tramite il sito internet della società, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Apposito regolamento assembleare disciplina modalità partecipative nel dettaglio con individuazione in particolare delle modalità di intervento, coinvolgimento e/o di consultazione da parte di tali soggetti.

ARTICOLO 10 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona designata mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe, il diritto di intervento all'Assemblea, la regolare costituzione dei soci, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati della votazione. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

ARTICOLO 11 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio e, se lo crede opportuno, due scrutatori anche estranei.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI VOTO

Il voto di ogni socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 13 - DELIBERAZIONI

L'Assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non potrà essere adottato il voto segreto.

ARTICOLO 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società può essere amministrata alternativamente su delibera dell'assemblea dei soci in sede di nomina:

- 1) da un Amministratore Unico;
- 2) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri;
- 3) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o a maggioranza ovvero congiunti per alcuni atti e disgiunti per altri; nel silenzio della delibera detti poteri devono considerarsi attribuiti in forma congiunta.

L'Assemblea sceglie il sistema di amministrazione e nel caso di consiglio ne fissa il numero dei membri.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017 comma 3;
- b) durano in carica fino a revoca o loro dimissioni o per il periodo di volta in volta determinato dall'Assemblea all'atto della nomina;
- c) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art.2386 c.c.;
- d) non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato a pena che comporti l'interdizione da pubblici uffici;
- e) devono essere forniti di esperienza specifica nel settore di attività della società e di titolo di studio non incompatibile;
- f) non devono essere legati contrattualmente con enti o soggetti potenzialmente in conflitto con gli scopi e le finalità sociali della società.

Qualora l'amministrazione sia affidata in forma disgiunta competente a decidere in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che altro amministratore intende compiere è l'assemblea dei soci.

Qualora l'amministrazione sia affidata ad un Amministratore Unico, ad esso spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della società, ad eccezione di quelli che la legge, anche speciale, e/o il presente statuto riservano alla competenza dei soci.

All'organo amministrativo, in qualunque forma costituito, compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio debitamente documentate; i soci possono prevedere un'eventuale indennità annuale, in misura fissa o variabile, e stabilire altresì un compenso a favore degli amministratori cessati e non rieletti, nella forma del trattamento di fine mandato; il tutto nel rispetto

dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. ed in genere della normativa vigente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai soci stessi.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio di Amministrazione il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza

Il consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.; può eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove purchè in Italia) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta, mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza, mediante telegramma, da spedirsi almeno due giorni liberi prima della riunione.

La comunicazione potrà essere inviata anche tramite telefax o messaggio di posta elettronica, con le stesse modalità per la convocazione dell'assemblea.

La riunione del Consiglio sarà valida, anche in mancanza di tale formalità, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C - Deliberazioni

per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare dai verbali, che trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede o dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Deleghe di poteri

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, con i limiti previsti dalla legge, le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.

ARTICOLO 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

ARTICOLO 17 - COMPENSI ORGANO AMMINISTRATIVO

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso da determinarsi, nei limiti del d.lgs 155/2006, dall'Assemblea con deliberazione valida fino a modifica.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce il modo di riparto fra i suoi membri dei compensi anno per anno.

L'Assemblea può inoltre deliberare a favore degli amministratori un'indennità per la cessazione dell'incarico.

ARTICOLO 18 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete all'Amministratore Unico od al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni ed ai membri del Consiglio di Amministrazione forniti di poteri delegati nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più amministratori la rappresentanza spetta ad essi nella stessa forma, congiunta o disgiunta, in cui è stata loro attribuita l'amministrazione.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

ARTICOLO 19 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea ed in conformità al disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. ed ai presupposti ivi disciplinati:

- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (Collegio Sindacale) per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a. (artt. 2397 e 2399 c.c.);
- nella forma di organo monocratico (Sindaco Unico), sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
- nel rispetto del disposto di cui sopra, cumulativamente al medesimo organo o separatamente, attribuendo, da un lato la funzione di controllo all'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) e, dall'altro, la funzione di revisione ad un Revisore (revisore legale di conti persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito

sito registro).

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dagli amministratori entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o centottanta giorni nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 21 - UTILI - AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. e in ragione della natura di impresa sociale dell'ente:

- gli utili e gli avanzi di gestione vengono destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio salve le facoltà di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.;
- è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, il tutto salvi i casi specificamente ivi indicati e disciplinati.

La decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio decide anche sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione, ferma comunque la destinazione di somma pari almeno alla ventesima parte di essi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE UTILI E RISERVE

E' vietato distribuire utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ed, in ogni caso, con un incremento massimo del venti per cento;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori previsti dei contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifi-

che professionalità;

c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

ARTICOLO 23 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Nei regolamenti aziendali predisposti dall'organo amministrativo ed approvati dall'Assemblea saranno previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

Per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi comprese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

ARTICOLO 24 - LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità specificate nei regolamenti aziendali o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

ARTICOLO 25 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE E CESSIONE D'AZIENDA

Ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., la trasformazione, la fusione e la scissione, nonché gli atti aventi ad oggetto l'azienda sociale, devono essere realizzati in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro e i vincoli di destinazione del patrimonio da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere o cessionari, e nel rispetto delle procedure ivi previste.

ARTICOLO 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento e in ogni caso di cessazione dell'impresa quale impresa sociale, la società ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., di devolvere il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non di-

stribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., è devoluto ad altri enti del Terzo Settore nel rispetto di quanto previsto o al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

ARTICOLO 27 - NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che disciplinano l'impresa sociale, gli enti del Terzo Settore e la società a responsabilità limitata.

Firmati:

Angela DIANA

Onofrio di CAPRIO Notaio - segue Sigillo

[illegible]